



# COMUNE DI USSASSAI

## PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 5</b> <b>Del 31/03/2017</b>	<b>OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO D'IMPOSTA 2017.</b>
--------------------------------------	---

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **16,15** , nella sala delle adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in convocazione in sessione ordinaria ed in seduta .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
BOI GIAN CARLO	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO MATTEO	CONSIGLIERE	SI
MURA NICOLA	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO ADALBERTO	CONSIGLIERE	NO
MURA MICHELE	CONSIGLIERE	NO
PUDDU SERENA	CONSIGLIERE	SI
ORTU CRISTIAN	CONSIGLIERE	SI
SIRI MARIA SALVATORICA	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
LOI MARCO	CONSIGLIERE	NO

Consiglieri Presenti N. **8**

Consiglieri Assenti N. **3**

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**VISTO** il Decreto Legge del 6 marzo 2014 n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, convertito, con modificazioni, in Legge del 2 maggio 2014 n. 68;

**PREMESSO** che l'Imposta Unica Comunale è basata su due distinti presupposti impositivi, uno basato sulla natura e valore degli immobili, l'altro legato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

**DATO ATTO** che la IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- TASI (Tributo servizi indivisibili) Componente servizi a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributi Servizio Rifiuti) Componente servizi destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**DATO ATTO** che, relativamente alla TASI:

- Il presupposto del tributo sui servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. n. 201/2011;
- L'aliquota di base della Tasi è dell'1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'**azzeramento**;
- Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla normativa IMU al 31.12.2013, fissata nel 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

**VISTA** la legge di stabilità per l'anno 2016, legge n. 208 del 2015 che all'art.1 c.14 sancisce l'esclusione della tasi delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alla specificità del tributo. In particolare la lettera a) con una modifica al c. 639 della Legge 147/2013, elimina la Tasi dai fabbricati destinati ad abitazione principale a carico del possessore e dell'utilizzatore e del

suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il ristoro del mancato gettito per i Comuni verrà effettuato mediante il fondo di solidarietà comunale;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 30.07.2015 relativa all'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC);

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 il quale riserva all'organo consiliare l'approvazione delle aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 con possibilità di differenziale in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 26 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale", il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione individua i servizi indivisibili e indica analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**ACCERTATO** che i servizi indivisibili erogati dal comune di Ussassai, e previsti nella proposta di Bilancio di previsione sono i seguenti:

• Polizia Locale e amministrativa:	€ 34.950,00
• Viabilità e infrastrutture stradali:	€ 45.507,00
• Servizi cimiteriali:	€ 1.200,00
• Istruzione e diritto allo studio:	€ 31.384,00

**per complessivi**

**€ 113.041,00**

**CONSIDERATO** che la minore entrata derivante dall'azzeramento dell'aliquota TASI, determinata applicando l'aliquota di base alle rendite catastali rilevate nella dalla banca dati a disposizione dell'Ufficio Tributi per l'anno 2016, non compromette l'equilibrio del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 in quanto si è provveduto ad una pari riduzione della spesa corrente;

**CONSIDERATO** che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, con elementi connaturati alla struttura impositiva dell'IMU ed innesti derivanti dalla disciplina della TARI, in particolare quelli connessi alla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;

**TENUTO CONTO** dell'elevata pressione fiscale generale che va a gravare sulle famiglie e sulle imprese locali;

**RITENUTO** doveroso, per questa Amministrazione, non gravare ulteriormente imponendo un aggiuntivo prelievo ma, per contro, attuare una politica che si dimostri di sicuro impatto positivo sui bilanci familiari e delle imprese locali;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24.03.2017 con la quale sono state fornite direttive al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'individuazione delle soluzioni tecniche necessarie ai fini dell'azzeramento dell'aliquota TASI per l'anno d'imposta 2017, ai sensi del comma 676, articolo 1, Legge n. 147/2013;

**RITENUTO**, pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa Amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, di disapplicare la TASI anche per l'anno 2017, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

**VISTI:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali..."*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio

di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** il D.L. n.244 del 30/12/2016 pubblicato nella G.U. n. 304 del 30.12.2016, che differisce al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2017 degli enti locali di cui all'articolo 151 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*;

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 datata 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**VISTA** la nuova legge di bilancio per l'anno 2017 (Legge n.232 del 11.12.2016);

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTI** i risultati della votazione: presenti e votanti n.° 8, voti a favore 8;

## **DELIBERA**

**DI AZZERARE**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013 e ss. mm. e ii.;

**DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL PRESIDENTE  
Deplano Gian Basilio

[illegible][illegible]

X	è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal	<b>05/04/2017</b>	(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
---	---	-------------------	----------------------------------

[illegible]

–	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
X	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

[illegible]